Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Nola, dott. Francesco Colella, 21.01.2016, n. 243

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, II sezione civile, nella persona del Got Francesco Colella in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato nella causa civile, iscritta al n. omissis del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2009, riservata in decisione all'udienza del 18.6.2015 con i termini ex art. 190 cpc, la seguente

SENTENZA

TRA

UTILIZZATORE

- ATTORE -

CONTRO

ASSICURAZIONE ALFA

- CONVENUTA -

E

ASSICURAZIONE BETA

CONVENUTA CHIAMATA IN GIUDIZIO CONTUMACE -

E

SOCIETÀ DI LEASING

- CONVENUTA -

Oggetto: indennizzo furto

Conclusioni: come da verbali di causa

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 17/12/2009, l'UTILIZZATORE ha convenuto in giudizio la SOCIETA'DI LEASING, l'ASSICURAZIONE ALFA nonché l'ASSICURAZIONE BETA, premettendo che:

- in data 02/05/2008 l'UTILIZZATORE ha stipulato con la SOCIETA' DI LEASING il contratto di locazione finanziaria n. omissis per l'utilizzo del veicolo speciale targato omissis completo di autogru mod. e forca posteriore TCM mod. telaio n. omissis, del costo di curo 300.000,00 + iva;

Ex Parte Creditoris

- che, come da clausola prevista nel contratto di leasing, l'UTILIZZATORE ha contratto con ASSICURAZIONE ALFA la polizza n. omissis, assicurando il veicolo in questione per il rischio di furto ed incendio, per l'importo di euro 300.000,00 e clausola di vincolo in favore della società concedente il leasing;

- che ASSICURAZIONE ALFA ha ripartito il 33% delle quote assicuratrici a ASSICURAZIONE BETA;

- che il giorno 20/06/2008 il predetto autoveicolo assicurato è stato oggetto di furto da ignoti;

- che, sebbene sia stata sollecitata a mezzo di molteplici lettere racc.te a/r, ASSICURAZIONE ALFA non ha inteso provvedere al pagamento dell'indennizzo;

- che l'illegittimo inadempimento dell'impresa assicuratrice è fonte di gravissimi danni patrimoniali per la società istante, atteso che la mancata disponibilità dell'indennizzo impedisce all'UTILIZZATORE di saldare il contratto di leasing.

A sostegno della domanda, l'UTILIZZATORE depositava:

- n. 2 lettere racc.te A/R del 03/07/2008;
- lettera racc.ta A/R del 16/05/2009;
- n. 4 lettere racc.te A/R del 17/07/2009;
- copia certificato di proprietà e certificato cronologico dell'autoveicolo IVECO MAGIRUS tg omissis con annotazione di perdita di possesso;
- fattura di vendita dell" A.V.I. di P.S." alla SOCIETA' DI LEASING dell'autoveicolo IVECO MAGIRUS tg omissis per l'importo di euro 300.000,00;
- denunce di furto presentate alla Stazione dei Carabinieri di Pontecagnano (Sa) in date 20/06/2008 e 23/06/2008;
- copia contratto "SOCIETA' DI LEASING" di locazione finanziaria n. omissis del 02/05/2008;
- polizza assicurativa ASSICURAZIONE ALFA n. omissis;
- copia decreto di archiviazione del 19/02/2009 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
- lettere/fax del 24/02/2009 di trasmissione dell'atto alla ASSICURAZIONE ALFA e alla SOCIETA' DI LEASING;
- lettera del 18/11/2009 della SOCIETA' DI LEASING.

Tanto premesso concludeva per la condanna della ASSICURAZIONE ALFA, da sola per l'intera quota o in solido con la ASSICURAZIONE BETA, in persona del l.r.p.t., secondo le rispettive quote assicuratrici del 67% e del 33%, al pagamento dell'indennizzo nella misura del valore assicurato pari ad euro 270.000,00 al netto dello scoperto del 10% previsto in polizza con vincolo a favore della SOCIETA' DI LEASING o, in subordine, in quell'altra misura che dovesse essere ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle lettere di costituzione in mora o da quell'altra che il tribunale riterrà giusta;

- riconosciuto e dichiarato illegittimo il ritardo nella corresponsione dell'indennizzo, condannare le predette imprese assicuratrici, in solido o in proporzione delle rispettive quote di co-assicurazione, o soltanto chi di dovere tra loro, al pagamento di tutti i danni subiti e *subendi* dall'UTILIZZATORE e, segnatamente, di tutte le somme addebitate dalla Concedente a titolo di interessi convenzionali di mora, che al 30/11/2009 ammontano ad euro 29.323,59, oltre che di tutti quegli altri interessi e spese che matureranno e saranno posti a carico della società istante fino a quando non sarà messo a disposizione l'indennizzo assicurativo e di ogni altro danno dovesse derivare dall'inadempimento della/e impresa/e di assicurazione;

Ex Parte Creditoris

- dichiarare tenuta la SOCIETA' DI LEASING, una volta ricevuto l'indennizzo ed ogni altra somma dalla/e impresa/e di assicurazione, a retrocedere all'UTILIZZATORE le somme rimanenti dopo la soddisfazione del credito derivante dal contratto di locazione finanziaria.

Si costituiva la ASSICURAZIONE ALFA, che in via preliminare chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione poiché generico e carente dei fondamentali requisiti di cui all'art. 163, co. 3, n. 3, 4 e 5, c.p.c..

Nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché non provata in osservanza alle norme di cui all'art. 2697 cod. civ. per l'assenza di prove fiscali certe, idonee a dimostrare gli effettivi pagamenti dei beni nei diversi contratti di vendita e di acquisto.

Chiedeva, altresì l'annullamento del vincolo previsto nel contratto di polizza in favore della SOCIETA' DI LEASING condannando, all'esito dell'annullamento del contratto assicurativo tutto, il solo UTILIZZATORE alla restituzione in favore della SOCIETA' DI LEASING di tutti i canoni a scadere e di tutte le somme di cui vanta il credito.

In via subordinata chiedeva la condanna di essa ASSICURAZIONE ALFA per importo ridotto rispetto a quello richiesto anche per la violazione della buonafede contrattuale, del principio dell'affidamento e dell'obbligo di cooperazione.

Si costituiva la ASSICURAZIONE BETA, che faceva proprie le difese della ASSICURAZIONE ALFA e, comunque, in caso di condanna essere tenuta al pagamento dell'indennizzo non oltre la quota del 33 % come contrattualmente prevista.

Si costituiva la SOCIETA' DI LEASING, con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria promossa dall'UTILIZZATORE contro la ASSICURAZIONE ALFA e la ASSICURAZIONE BETA con attribuzione alla SOCIETA' DI LEASING dell'importo che verrà incassato in conto del maggior danno e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare l'UTILIZZATORE al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del combinato disposto degli artt. 17 e 23 del contratto di leasing quantificato in euro 268.974,86, oltre interessi come per legge a far data dal 04/09/2008, data di emissione della fattura.

Ritenuta la superfluità della prova testi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della convenuta ASSICURAZIONE BETA e di istanza di anticipazione di udienza, precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza 1810612015 riservata a sentenza coni termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda attrice è fondata nei seguenti limiti.

Va preliminarmente rigettata la sollevata eccezione di nullità del libello introduttivo, atteso che quest'ultimo contiene una sufficiente esposizione dei fatti per cui è causa.

Parte attrice ha documentato, anche con deposito di documenti ex art. 183 cpc che l'autocarro targato omissis, telaio n. omissis fu acquistato presso la S.a.s. nel settembre 2006 dalla SOCIETÀ S.R.L. e da questa fu venduto il mese successivo alla società attrice per la somma di euro 90.000,00 (fattura della S.a.s. alla "SOCIETÀ S.R.L" del 05/09/2006 e fattura di quest'ultima del 03/10/2006 alla "S.r.l.", acronimo dell'UTILIZZATORE);

Ex Parte Creditoris

la società attrice provvide a installare sul predetto automezzo una gru ed una forca posteriore dalla "S.r.l." e per pagare il costo di tale operazione essa stipulò apposito contratto di finanziamento con la Società leasing S.p.A. (vedi contratto di locazione finanziaria leasing n. omissis, versato in atti);

nel marzo del 2008 l'automezzo, completo di gru e forca, fu venduto, col braccio della gru danneggiato, alla omissis per euro 250.000,00 più iva (fattura n.39 del 18/03/2008 di tale ditta alla Srl), pagati a mezzo assegno di curo 250.000,00 (copia in atti) e a mezzo compensazione per 50.000,00 euro sul pagamento di un diverso contratto di fornitura (vedi quanto scritto in calce alla lettera del 18/03/2008 della "omissis" versata in atti);

infine la Società leasing S.p.A (poi SOCIETA' DI LEASING) lo acquistò, riparato, dalla "omissis" per euro 300.000,00 oltre iva (vedi fattura di vendita n. omissis/2008 della AVI alla Società leasing S.p.A del 06/05/2008 versata in atti), per concederlo in leasing all'UTILIZZATORE, al quale serviva per l'espletamento della propria specifica attività di soccorso di autoveicoli.

Riepilogando sono stati prodotti 1.fattura della S.a.s. alla SOCIETÀ SRL del 05/09/2006; 2.fattura della SOCIETÀ S.R.L all'UTILIZZATORE del 03/10/2006; 3.fattura n. omissis all'UTILIZZATORE del 18/03/2008; 4.fattura di vendita n. omissis alla SOCIETA' DI LEASING del 06/05/2008.

Tale documentazione si ritiene dimostri sufficientemente il valore commerciale del veicolo assicurato.

Inoltre, la ASSICURAZIONE ALFA era consapevole del valore (300.000,00) del veicolo che andava ad assicurare con la polizza n. omissis, atteso che nel contratto di assicurazione è stato espressamente indicata la natura di VEICOLO SPECIALE di 440 quintali e clausola di vincolo in favore della società concedente il leasing.

Nel contratto di leasing stipulato tra la concedente BANCA e l'UTILIZZATORE all'art. 17 del predetto contratto, alla voce – Distruzione, furto o comunque perdita del veicolo – è previsto che:

1) il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato l'evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del veicolo;

2) in ipotesi di furto o comunque di perdita del veicolo, l'Utilizzatore dovrà immediatamente corrispondere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, l'indennizzo di cui alla successiva clausola 23; in caso di ritardo si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui alla precedente clausola;

3) una volta che l'Utilizzatore provvederà a retrocedergli i risarcimenti tutti già liquidati dalle compagnie assicuratrici ovvero quali tali risarcimenti non fossero stati corrisposti, a surrogarlo in ogni diritto ed azione relativa.

Ed ancora, l'art. 23 del detto contratto di leasing, rubricato – indennizzo a favore del Concedente – ha, altresì, espressamente contemplato le modalità di indennizzo spettanti al Concedente statuendo quanto di seguito trascritto: "*In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo spettante al Concedente, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale autorizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari come "tasso di riferimento all'attualizzazione" oppure, in assenza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del giorni di stipula del presente contratto o dal primo giorno utile successivo, diminuito di due punti; per i*

Ex Parte Creditoris

contratti ancorati a divisa estera si applicheranno anche le disposizioni del relativo allegato; in considerazione del contenuto esclusivamente finanziario di tale indennizzo, esso si intenderà dovuto al Concedente con valuti pari alla data di risoluzione del contratto; conseguentemente, in caso di mancato rispetto di tale valuta, il Concedente, avrà diritto anche interessi convenzionali di mora, calcolati a partire dalla data medesima".

Per effetto del furto del veicolo risulta, quindi, verificatasi la risoluzione del contratto e la condizione per il rimborso assicurativo vincolato a favore del concedente, oltre che l'indennizzo a favore della società concedente ed a carico dell'Utilizzatore delle rate a scadere e del prezzo di acquisto finale.

Pertanto, il contratto finanziario si è risolto e l'UTILIZZATORE è tenuto al pagamento dell'indennizzo, così come previsto.

Inoltre, il contratto di leasing stipulato attribuisce alla SOCIETA' DI LEASING il diritto di pretendere il pagamento a carico dell'Utilizzatore dell'indennizzo di cui all'art. 23 del contratto e di incamerare ogni eventuale indennizzo in conto del maggior dare dovuto per il contratto in oggetto.

A seguito del furto del veicolo e, dunque, della intervenuta risoluzione del contratto, l'esponente SOCIETA' DI LEASING ha emesso la fattura per il complessivo importo di euro 268.974,86 rimasta insoluta.

Va quindi rigettata la richiesta di annullamento del contratto di assicurazione e del contratto di leasing stipulato tra la SOCIETA' DI LEASING e la UTILIZZATORE.

Quanto alla richiesta di risarcimento danni dell'UTILIZZATORE la stessa va rigettata in quanto non provata.

Le spese di lite vengono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra richiesta, così provvede:

1) accoglie la domanda promossa dall'UTILIZZATORE contro la ASSICURAZIONE ALFA e la ASSICURAZIONE BETA, secondo le rispettive quote assicuratrici del 67% e del 33%, in riferimento alla polizza assicurativa n. omissis e relativamente al furto del bene oggetto di leasing, attribuendo alla SOCIETA' DI LEASING l'importo di € 270.000,00 al netto del 10% di scoperto, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora;

2) accoglie la domanda riconvenzionale della SOCIETA' DI LEASING e per l'effetto condanna l'UTILIZZATORE al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del combinato disposto degli artt. 17 e 23 del contratto di leasing n. omissis nella misura di € 268.974,86, oltre interessi a far data dal 4.9.2008 data di emissione della fattura.

Ex Parte Creditoris

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*